

COMUNE DI FURTEI

Provincia di Cagliari

REGOLAMENTO RELATIVO AI TERMINI E AI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI (Legge n. 241/90)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 032 del 21.05.1998

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza comunale sia che conseguano obbligatoriamente a iniziative di parte, sia che debbano essere promosse d'Ufficio.

Art. 2

Principio della conclusione del procedimento

1. I procedimenti di cui al punto uno devono concludersi con provvedimento espresso e motivato. La motivazione non è necessaria nella fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 3 della Legge 241/90.

2. I procedimenti devono concludersi entro i termini stabiliti dalla legge o nelle tabelle annesse al presente Regolamento oppure, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della Legge 241/90.

Art. 3

Concetto di procedimento

1. Il procedimento è costituito dalle varie fasi attraverso le quali si giunge alla emanazione del provvedimento.

CAPO II

Il Responsabile del procedimento

Art. 4

Unità organizzativa

1. Per ciascun tipo di procedimento è individuata, quale Responsabile, una unità organizzativa interna.
2. L'individuazione dell'unità organizzativa responsabile è operata dalla Giunta Comunale.
3. L'unità organizzativa responsabile costituisce, all'interno degli Uffici Comunali, la struttura di riferimento per i procedimenti attribuiti alla sua competenza.
4. E' individuata quale Responsabile un'unica unità organizzativa per l'intero procedimento, anche se il medesimo comprende fasi di competenza di strutture diverse. In tal caso l'unità responsabile della fase iniziale risponde dell'iter procedimentale, provvedendo a tutte le relative incombenze, fino all'acquisizione degli atti da parte dell'unità organizzativa competente ad intervenire in successione temporale per portare a termine il procedimento, che dovrebbe essere quella competente ad adottare il provvedimento finale. In tali casi il Responsabile del servizio inizialmente competente deve comunicare agli interessati le unità organizzative che intervengono successivamente.
5. E' individuata quale Responsabile l'unità organizzativa competente ad adottare, secondo l'ordinamento interno, l'atto conclusivo del procedimento.
6. l'unità organizzativa coincide con il servizio.

Art. 5

Responsabile del procedimento

1. E' responsabile del procedimento amministrativo il responsabile del servizio cui fa capo l'unità organizzativa.

Art. 6

Compiti e responsabilità del Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento svolge i compiti previsti dalla Legge n. 241/90, articoli 6, 7 e 8 del presente Regolamento.
2. Il Responsabile del procedimento risponde dell'omissione o ritardo nell'adozione del provvedimento finale con conseguente eventuale sottoposizione a un giudizio di responsabilità al fine dell'applicazione delle sanzioni disciplinari più opportune e delle valutazioni di eventuali danni prodotti.
3. Il Responsabile del procedimento può essere soggetto alla richiesta del risarcimento del danno da parte dell'utente dal momento in cui entrerà in vigore il Regolamento di attuazione previsto dall'art. 20 della Legge n. 59/97.

CAPO III

Termini iniziali e finali dei procedimenti

Art. 7

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'Ufficio

1. Per i procedimenti d'Ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Comune abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altro ente, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento da parte del Comune, della richiesta o della proposta.

Art. 8

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte

1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento dalla domanda o istanza.
2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli amministratori, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.
3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato, dal Responsabile del procedimento, una ricevuta contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della citata Legge n. 241/90 e all'art. 4 del presente Regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro 30 giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di Ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché il disposto di cui all'art. 18 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 9

Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il Responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, ai quali dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avviso del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove già non rese note ai sensi dell'art. 3, comma 3, le indicazioni di cui all'art. 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241. Qualora per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il Responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 8, comma 3 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 mediante forma di pubblicità da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell'Albo pretorio dell'Amministrazione e nel Bollettino Ufficiale del Ministero.

3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al Responsabile del procedimento, che è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di 10 giorni.
4. Resta fermo quanto stabilito nel precedente articolo 7 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

Art. 10

Partecipazione al procedimento

1. Ai sensi dell'art. 10 lett. a), della Legge 7 agosto 1990, n. 241, presso le sedi degli organi o uffici dell'Amministrazione sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.
2. Ai sensi dell'art. 10, lettera b) della medesima Legge n. 241/90, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.

Art. 11

Termine finale del procedimento

1. I termini per la conclusione del procedimento si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di procedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.
2. I termini di cui al punto 1 costituiscono termine massimo e la loro scadenza non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra

conseguenza dell'inosservanza del termine.

3. Nei casi in cui un atto sia soggetto a controllo preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è considerato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento, soggetto a controllo, il Responsabile del procedimento indica l'Organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

4. Ove non sia diversamente disposto per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

5. Quando la legge prevede che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o silenzio-assenso, costituisce altresì il termine entro il quale l'Amministrazione deve adottare la propria determinazione.

Art. 12

Acquisizione allegati di pareri e di valutazioni tecniche di Organi od Enti appositi

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, comma 1 e 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il Responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene calcolato ai fini del termine finale del procedimento ma che non può comunque essere superiore ad altri 145 giorni.

2. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, comma 1 e 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al primo comma del suindicato art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta.

In questo caso, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene considerato ai fini del termine finale del procedimento.

CAPO IV

Disposizioni finali e transitorie

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore, decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.

Art. 14

Pubblicità aggiuntiva

1. copia del presente regolamento sarà inviato, a cura della Segreteria, ai Consiglieri Comunali, agli Organi e alle Strutture di decentramento, agli Organi di Partecipazione Popolare e alle Organizzazioni di volontariato.

Art. 15

Norme transitorie

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai procedimenti amministrativi iniziati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Ai procedimenti amministrativi avviati con la comunicazione di cui all'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento si applicano i termini di durata quivi stabiliti, detratto il periodo di tempo già trascorso tra la comunicazione stessa e la data suddetta.